



Bruxelles, 13.9.2019
COM(2019) 416 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione

ALLEGATO

Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione

Principi generali

Nel quadro delle attività dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ("ICAO") in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda lo sviluppo di standard e pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, "PNR"), gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione:

- (a) agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica in materia di PNR, in particolare per garantire la sicurezza, proteggere la vita e l'incolumità delle persone e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali;
- (b) sensibilizzano tutti gli Stati contraenti dell'ICAO alle norme e ai principi dell'Unione relativi al trasferimento dei dati PNR, derivanti dal pertinente diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- (c) promuovono lo sviluppo di soluzioni multilaterali conformi ai diritti fondamentali per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR da parte delle compagnie aeree alle autorità di contrasto, al fine di garantire la certezza del diritto e il rispetto dei diritti fondamentali e di razionalizzare gli obblighi imposti ai vettori aerei;
- (d) promuovono lo scambio dei dati PNR e dei risultati del trattamento di tali dati tra gli Stati contraenti dell'ICAO, ove ciò sia ritenuto necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;
- (e) continuano a sostenere lo sviluppo da parte dell'ICAO di standard per la raccolta, l'utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR, in linea con la risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2017;
- (f) continuano a sostenere lo sviluppo, in tutti gli Stati contraenti dell'ICAO, della capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con gli standard e le pratiche raccomandate dell'ICAO, i dati PNR e di garantire che tali dati siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi, come richiesto dalla risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2017;
- (g) promuovono lo sviluppo di un ambiente nel quale i trasporti aerei internazionali possano svilupparsi in un mercato aperto, liberalizzato e mondiale e continuare a crescere senza pregiudicare la sicurezza, assicurando al contempo l'introduzione delle pertinenti forme di salvaguardia.

Orientamenti

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, sostengono l'inclusione dei seguenti standard e principi in qualsiasi futuro standard e pratica raccomandata dell'ICAO sui dati PNR:

1. Riguardo alle modalità di trasmissione dei dati PNR:

- (a) **metodo di trasmissione:** al fine di proteggere i dati personali contenuti nei sistemi dei vettori e garantire che rimangano sotto il controllo di tali sistemi, i dati dovrebbero essere trasmessi utilizzando esclusivamente il sistema "push";
- (b) **protocolli di trasmissione:** è opportuno incoraggiare l'uso di protocolli standard adeguati, sicuri e aperti, nell'ambito di protocolli standard accettati a livello internazionale per la trasmissione dei dati PNR, con l'obiettivo di aumentarne gradualmente l'utilizzo e, da ultimo, di sostituire le norme proprietarie;
- (c) **frequenza di trasmissione:** la frequenza e i tempi di trasmissione dei dati PNR non dovrebbero creare un onere eccessivo per i vettori e dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario a fini di contrasto e sicurezza delle frontiere per combattere il terrorismo e i reati gravi;
- (d) **nessun obbligo per i vettori di raccogliere dati supplementari:** i vettori non dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati PNR supplementari rispetto a quelli che raccolgono già o a raccogliere determinati tipi di dati, ma solo a trasmettere i dati che raccolgono già nell'ambito della loro attività.

2. Riguardo alle modalità di trattamento dei dati PNR:

- (a) **tempi di trasmissione e di trattamento:** fatte salve le opportune garanzie a tutela della vita privata degli interessati, i dati PNR possono essere resi disponibili con largo anticipo rispetto all'arrivo o alla partenza di un volo, il che offre più tempo alle autorità per trattare e analizzare i dati e, potenzialmente, prendere provvedimenti;
- (b) **confronto con criteri prestabiliti e banche dati:** le autorità dovrebbero trattare i dati PNR utilizzando criteri basati su prove e banche dati pertinenti per la lotta al terrorismo e ai reati gravi.

3. Riguardo alla protezione dei dati personali:

- (a) **liceità, correttezza e trasparenza del trattamento:** deve sussistere una base lecita per il trattamento dei dati personali, affinché gli interessati siano consapevoli dei rischi, delle garanzie e dei diritti connessi al trattamento dei loro dati personali e delle modalità di esercizio dei loro diritti connessi al trattamento;
- (b) **limitazione delle finalità:** le finalità per le quali le autorità possono usare i dati PNR dovrebbero essere chiaramente definite e non dovrebbero andare oltre quanto necessario in considerazione degli obiettivi da raggiungere, in particolare per quanto riguarda le finalità di contrasto e di sicurezza delle frontiere per combattere il terrorismo e i reati gravi;
- (c) **ampiezza dei dati PNR:** gli elementi dei dati PNR che devono essere trasmessi dalle compagnie aeree dovrebbero essere chiaramente identificati ed elencati in modo esaustivo. L'elenco dovrebbe essere standardizzato per garantire che tali dati siano ridotti al minimo, impedendo nel contempo il trattamento dei dati sensibili, tra cui i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale dell'interessato;

- (d) **uso dei dati PNR:** l'ulteriore trattamento dei dati PNR dovrebbe essere limitato alle finalità del trasferimento originario, basato su criteri oggettivi e soggetto a condizioni sostanziali e procedurali in linea con i requisiti applicabili ai trasferimenti di dati personali;
- (e) **trattamento automatizzato dei dati PNR:** il trattamento automatizzato dovrebbe essere basato su criteri prestabiliti oggettivi, non discriminatori e affidabili, e non dovrebbe essere usato come base esclusiva per le decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o lo danneggiano in modo significativo;
- (f) **conservazione dei dati:** il periodo di conservazione dei dati PNR dovrebbe essere limitato e non essere superiore a quanto necessario per l'obiettivo originario perseguito. Dovrebbe essere garantita la cancellazione dei dati conformemente alle prescrizioni giuridiche del paese di origine. Al termine del periodo di conservazione i dati PNR dovrebbero essere cancellati o resi anonimi;
- (g) **divulgazione dei dati PNR alle autorità autorizzate:** l'ulteriore divulgazione, caso per caso, dei dati PNR ad altre autorità pubbliche all'interno dello stesso Stato o ad altri Stati contraenti dell'ICAO può avvenire solo se l'autorità destinataria esercita funzioni riguardanti la lotta al terrorismo o ai reati gravi di natura transnazionale e garantisce le stesse tutele offerte dall'autorità divulgante;
- (h) **sicurezza dei dati:** devono essere adottate misure appropriate per tutelare la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati PNR;
- (i) **trasparenza e informazione:** fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate, gli interessati dovrebbero essere informati del trattamento dei loro dati PNR nonché dei diritti e dei mezzi di ricorso che sono loro riconosciuti;
- (j) **accesso, rettifica e cancellazione:** fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate, gli interessati dovrebbero avere il diritto di accedere ai propri dati PNR e di ottenerne la rettifica;
- (k) **ricorso:** gli interessati dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria qualora ritengano che i loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati siano stati violati;
- (l) **supervisione e responsabilità:** le autorità che utilizzano i dati PNR dovrebbero essere tenute a rispondere e poste sotto il controllo di un'autorità pubblica indipendente dotata di poteri di indagine e di esecuzione efficaci, che dovrebbe essere in grado di svolgere i propri compiti senza subire influenza alcuna, in particolare da parte delle autorità di contrasto.

4. Riguardo alla condivisione dei dati PNR tra le autorità di contrasto:

- (a) **promozione della condivisione dei dati:** dovrebbero essere promossi scambi di dati PNR, caso per caso, tra le autorità di contrasto dei diversi Stati contraenti dell'ICAO, al fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti del terrorismo e dei reati gravi;
- (b) **sicurezza dello scambio delle informazioni:** la condivisione delle informazioni dovrebbe avvenire attraverso canali appropriati che garantiscano un'adeguata sicurezza dei dati, ed essere pienamente conforme ai quadri giuridici internazionali e nazionali per la protezione dei dati personali.